



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
Via Voltapaletto, 11 - 44121 Ferrara

Quaderno DEM 2/2013

January 2013

Il contratto dei metalmeccanici:
il primo importante contratto nazionale
di categoria rinnovato
dopo l'Accordo sulla Produttività

Paolo Pini

Quaderni DEM

ISSN 2281-9673

Editor: Leonzio Rizzo (leonzio.rizzo@unife.it)
Managing Editor: Paolo Gherardi (paolo.gherardi@unife.it)
Editorial Board: Davide Antonioli
Francesco Badia
Fabio Donato
Giorgio Prodi
Simonetta Renga

Sito web:
www.unife.it/dipartimento/economia/pubblicazioni/quaderni-del-dipartimento/

**Il contratto dei metalmeccanici:
il primo importante contratto nazionale di categoria rinnovato
dopo l'Accordo sulla Produttività**

di Paolo Pini¹

(Università di Ferrara)

Abstract

Metalworking Industries: The first National Contract signed after the Agreement on Productivity

We discuss the main content of the first national labour contract signed by trade unions and employers associations after the national agreement on productivity signed in Italy in November 2012. It is clear the effect of that agreement: trade unions, with the exception of the largest metalworking trade union organization - FIOM, affiliated at CGIL - , and employers associations bargained on wages, transferring part of wage increased from national level to firm level to take advantage of the eventual fiscal benefit (reductions of payroll taxes and tax rate on wages) announced by the Government. The transferred part should be “variable wage” depending on firm economic performance, that is *pay for performance*, but practically is a guarantee increase. Then our interpretation is that this national contract is a “cosmetic” contract on wages, and lower the role of national level bargaining in favour of firm level bargaining. In addition, the negotiation shows again the limits of the Italian system of industrial relations regulations, which allow the exclusion of the largest trade unions organization from the bargaining activities.

JEL Code: J52, J33, J24

¹ Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Ferrara, email: paolo.pini@unife.it.

**Il contratto dei metalmeccanici:
il primo importante contratto nazionale di categoria rinnovato
dopo l'Accordo sulla Produttività**

di Paolo Pini

Introduzione

Mentre i lavoratori metalmeccanici su iniziativa della FIOM scioperavano contro l'esclusione dalle trattative del rinnovo del loro contratto nazionale di lavoro e contro l'**Accordo sulla Produttività** sottoscritto il 21 novembre scorso dalle parti sociali ma non dalla Cgil, è arrivata la firma del rinnovo triennale 2012-2014 del contratto nazionale (CCNL) da parte di Federmeccanica e Assisital, per i datori di lavoro, FIM e UILM, per i sindacati dei lavoratori, senza ovviamente la firma della FIOM.

Questo è il primo importante contratto nazionale¹ rinnovato dopo la firma dell'**Accordo sulla Produttività**, quell'accordo che, come abbiamo scritto (Antonioli, Pini, 2012) alcune settimane fa, “non contiene nulla (di buono)”. Credo che possiamo tranquillamente eliminare le parentesi.

1. I trattamenti economici e la “cosmesi”

Cosa prevede il rinnovo del contratto nazionale dei meccanici ? Occorre studiarlo bene. Come spesso accade per i contratti nazionali, è lungo e dettagliato.

Ma alcune cose le possiamo anticipare. Anche perché riguarda circa 1.600.000 lavoratori, una quota importantissima della manifattura italiana.

¹ Un altro contratto nazionale che è stato rinnovato dopo la firma del 21 novembre 2012 è quello della cooperazione alimentare (5 dicembre 2012), che ricalca il contratto nazionale dell'industria alimentare sottoscritto prima di quella data (27 ottobre 2012). Entrambi non entrano nel merito delle questioni presenti nell'**Accordo sulla produttività** così come in questo accordo sono affrontate.

Anzitutto è un rinnovo non solo della parte economica, ma anche della parte normativa, come era il precedente accordo separato del 15 ottobre 2009 per il triennio 2010-2012, anche questo non firmato dalla FIOM. La parte normativa del contratto è quella parte che regola organizzazione del lavoro, orari di lavoro, straordinari, mansioni e qualifiche, flessibilità del lavoro, tutele delle malattie, previdenza integrativa sanitaria, ecc. Ovvero un contratto che fissa da un lato i minimi contrattuali retributivi, ed anche gli aumenti delle retribuzioni per tutti i lavoratori a cui si applica, e dall'altro le condizioni di lavoro e le prestazioni lavorative dei dipendenti dentro le aziende. E' quindi un accordo importante, più del rinnovo solo per la parte economica. Il precedente contratto nazionale sulle parti normative (scadenza prevista 2011 per la parte normativa, con recesso di Federmeccanica nel 2010) ed economiche (scadenza 2009 per la parte economica) era del 28 gennaio 2008, firmato da tutte le sigle sindacali, ed era stato sostituito appunto dal contratto separato del 15 ottobre 2009.

Il CCNL dei meccanici rinnovato il 5 dicembre 2012 sul piano retributivo prevede un aumento di 130 euro lorde mensili per il quinto livello di inquadramento, sui tre anni di vigenza dell'accordo, spalmate in tre tranches. 35 euro il 1 gennaio 2013, 45 euro il 1 gennaio 2014 e 50 euro il 1 gennaio 2015. Per gli altri inquadramenti sotto il quinto saranno inferiori, a partire da 81 euro mensili per il primo livello, o superiori fino ad arrivare ai 170 euro mensili per il settimo livello. Per i lavoratori dipendenti di imprese in cui non esiste la contrattazione di secondo livello è previsto un aumento, per la voce detta perequativa, di 30 euro sotto forma di salario accessorio, da 455 a 485 euro lordi annuali. Considerando il primo livello di qualifica, la retribuzione lorda passa quindi da 1218 a 1299 euro lordi mensili entro il 2015, pari ad un aumento del 6.6% circa in tre anni, in media 2,2% annuo. Questo aumento dovrebbe essere quanto è collegato al mantenimento del potere d'acquisto del salario, in base al meccanismo di indicizzazione previsto dall'accordo del gennaio 2009, non sottoscritto dalla CGIL, ovvero in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo

IPCA (al netto dei beni energetici), che come è noto non tutela appieno il potere d'acquisto del salario (Antonioli, Pini, 2009; Acocella, Leoni, 2009, 2010).

Nel periodo 2010-2012, il tasso di inflazione IPCA per i beni e servizi di consumo è stato superiore al 7%, con media annuale superiore al 2%, dati provvisori Istat (<http://www.istat.it/it/archivio/75904>), per cui l'aumento delle retribuzioni copre a mala a pena l'inflazione misurata dall'indice IPCA. Se così fosse, l'accordo non prevederebbe da un lato una crescita delle retribuzioni reali del lavoro se comparate alla inflazione passata, e dall'altro non sembrerebbe implicare un aumento delle retribuzioni per un guadagno di produttività del settore nel periodo ma neppure uno spostamento della quota del salario da contratto nazionale al contratto aziendale o territoriale, come indicato nel recente Accordo di produttività del novembre 2012.

In alternativa, qualora l'aumento della retribuzione sia comprensivo del recupero dello scarto tra inflazione programmata e inflazione effettiva a consultivo per gli anni 2010-2012, senza ulteriori verifiche e conguagli, allora occorre valutare quale quota sia da addebitare al recupero dello scostamento tra programmato e effettivo, e quanto invece sia la quota da attribuire alla eventuale produttività di settore, peraltro non prevista nell'**Accordo sulla Produttività** del novembre 2012, e neppure nell'**Accordo Quadro sulla Contrattazione** del gennaio 2009, anche questo non firmato dalla CGIL.

Una verifica successiva è senz'altro necessaria per chiarire questo aspetto, alla luce proprio dell'**Accordo sulla Produttività** del novembre 2012.

E' comunque interessante osservare che nell'ipotesi di accordo per i meccanici del 5 dicembre 2012 viene dichiarato che, per favorire accordi per l'incremento di produttività ed eventualmente fruire dei benefici fiscali e contributivi che saranno definiti dal Governo in relazione all'Accordo del novembre 2012, *“potrà essere stabilita una diversa decorrenza della seconda e della terza trince di aumenti minimi con spostamento in avanti fino a dodici mesi. Al termine di ciascun periodo di differimento i minimi dovranno in ogni caso essere incrementati degli importi previsti*

alla tabelle precedente". Da cui si deducono due ipotesi: a) che se il Governo interviene come promesso, una quota della retribuzione negoziata con il CCNL passa al livello decentrato, quindi nella logica sottostante da certa diviene incerta, perché variabile se eventualmente gode dei vantaggi fiscali, e comunque viene posticipata per due tranches finanche di 12 mesi; b) che al termine del periodo di differimento i minimi retributivi dovranno comunque aumentare come previsto dall'accordo. Per cui sembrano presentarsi proprio le due situazioni che avevamo ipotizzato nella nostra nota "**Produttività: un accordo con nulla di buono**", scritta a seguito della firma dell'**Accordo sulla Produttività** del novembre 2012 e pubblicata su **Sbilanciamoci.info** (<http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Produttivita-un-accordo-con-nulla-di-buono-15503>): una quota di salario regolata dal contratto nazionale passa al contratto decentrato, e tale quota da certa diventa incerta; oppure si afferma la prassi di contratti "cosmetici" (ovvero *finti*) di produttività in quanto la quota che transita da un livello all'altro è comunque garantita e per definizione non dovrebbe produrre alcun effetto positivo sulla produttività, ma solo un onere per coloro che pagano lo sgravio fiscale sotto forma di maggiori imposte che gravano sulla fiscalità generale.

Indipendentemente dalle due ipotesi (a) e (b) avanzate sopra, emerge comunque che l'aumento retributivo che il nuovo CCNL prevede si limita all'ammontare indicato con la prima *tranche*, in quanto la seconda e la terza *tranche* vengono accreditate sulla contrattazione di secondo livello e su questo livello verranno fatte pesare dalle imprese in fase di contrattazione decentrata. Quindi si tratta di 35 euro per il quinto livello, con valore minimo di 22 euro per il primo livello e valore massimo di 46 euro per il settimo livello, un incremento pari a circa il 2% rispetto ai minimi contrattuali precedenti. Questa quota è ben al di sotto del tasso di inflazione del triennio, o, in alternativa, non è evidente che copra lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione effettiva. Il resto è infatti di pertinenza del livello

decentrato. Anche per questa ragione non ci pare errato affermare che il valore del contratto nazionale è di molto ridimensionato.

Ci sembra interessante ricordare che qualcosa di simile era già contenuto nell'accordo di rinnovo del contratto nazionale delle imprese chimiche e chimiche-farmaceutiche (circa 180.000 lavoratori coinvolti) firmato congiuntamente da tutte le organizzazioni sindacali il 22 settembre 2012, quindi 2 mesi prima della firma dell'**Accordo sulla Produttività**. Si afferma infatti in questa ipotesi di accordo quanto segue: “Le sottoscritte Federazioni, in considerazione del dibattito avviato a livello governativo sui temi della produttività e delle possibili evoluzioni normative, anche di carattere fiscale e previdenziale, finalizzate ad implementare la contrattazione di secondo livello, qualora nella vigenza del CCNL 2013-105 intervengano modifiche e/o innovazioni normative di legge e/o confederali in tal senso, al fine di cogliere ogni opportunità utile ad incrementare il beneficio reale per i lavoratori e a incrementare la produttività, *si impegnano a rendere tempestivamente disponibili alla contrattazione aziendale gli istituti economici negli ambiti già definiti dal presente ccnl per i quali fosse prevista tale possibilità*” (Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL dell'industria chimica e farmaceutica, 2012, p.14, *corsivo nostro*). Nello specifico si tratta in particolare degli incrementi dei minimi contrattuali più IPO (indennità di posizione organizzativa, voce specifica prevista per il contratto del settore) previsti per un lavoratore di qualifica D1 pari a 147 euro nel triennio 2013-2015, (112€ per minimi contrattuali più 35€ per IPO, distinte in 4 tranches (33€ 1.1.2013, 43€ 1.1.2014, 47€ 1.1.2015, 14€ 1.10.2015). Questo spostamento dal livello nazionale al livello decentrato di una parte della retribuzione contrattata è peraltro esplicitata nel testo dell'accordo che riguarda la riscrittura dell'articolo 25 del CCNL, punto (4) valorizzazione del ruolo del livello aziendale di contrattazione. Si conviene infatti che “al fine di consentire alle Parti aziendali di cogliere condivise, specifiche opportunità e esigenze, utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura particolari, è consentito

realizzare, con l'eventuale assistenza delle strutture territoriali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, specifiche intese temporanee modificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL. Tali intese non comporteranno interventi sui minimi contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili. Le Parti definiranno specifiche linee guida sui temi della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro" (pp.7-8). Per la parte economica si afferma anche che in caso di crisi aziendale o di imprese nella fase di "start-up", l'applicazione delle tranches degli aumenti retributivi di cui sopra possano essere dilazionati nel tempo (per un massimo di sei mesi) sulla base di contratti aziendali (p.13). Con questi passi il sistema delle "deroghe" dal CCNL viene sancito sia sulla parte economica relativa alla quota del trattamento economico diverso dai minimi salariali (le 112€ di cui sopra) sia sulla parte normativa che regola gli orari e l'organizzazione del lavoro. Sulla parte economica inoltre sembrerebbe che ciò che sarebbe consentito in particolari situazioni congiunturali, verrebbe esteso al di fuori di tali condizioni particolari in presenza di modifiche del quadro normativo nazionale che favorisca la contrattazione decentrata mediante lo strumento della decontribuzione e della detassazione del salario variabile, così come previsto dall'**Accordo sulla Produttività**. Sarà interessante verificare come tale rinnovo del CCNL troverà applicazione nella contrattazione di secondo livello qualora il Governo prima ed il Parlamento poi introducano i meccanismi di detassazione richiesti. Esaminando tale ipotesi di accordo rimane aperta la questione relativa alle ipotesi (a) e (b) di cui sopra. Qualora a livello decentrato non sia la pratica degli accordi cosmetici quella che si afferma, allora è indubbio che una quota significativa di quanto previsto dal CCNL sul trattamento economico transiti al livello decentrato e quindi diviene variabile, ovvero da certa ad incerta per definizione, ed in tal caso l'ipotesi di detassazione di tale quota sarebbe legittima, ma riservata solo agli addetti coinvolti dal secondo livello di contrattazione. Qualora invece prevalgano accordi cosmetici, il legame potenziale virtuoso tra produttività e retribuzioni verrebbe a mancare, e gli sgravi

fiscali sarebbero solo un modo non giustificato (perché la via della produttività sarebbe fittizia) per avere riduzioni del cuneo fiscale solo per i lavoratori coperti dalla contrattazione decentrata, escludendo dalle agevolazioni fiscali la platea rimanente dei dipendenti delle imprese chimiche e farmaceutiche non coperti dalla contrattazione di secondo livello.

2. Aspetti normativi

Sul piano normativo l'ipotesi di accordo per il CCNL dei meccanici prevede alcuni interventi che modificano alcune tutele per i dipendenti, spostano al secondo livello decentrato maggiore autonomia delle parti su alcuni istituti, e soprattutto lasciano alla parte datoriale la gestione di alcuni di questi istituti ora prevista in automatico mentre prima era oggetto di contrattazione.

Si ha un riordino del trattamento economico in caso di malattia. Anzitutto nel caso di malattie brevi ripetute, quelle di durata entro i 5 giorni, i primi 3 giorni sono retribuiti al 100% per i primi tre periodi di malattia, che si riduce al 66% per il quarto periodo, ed al 50% per il quinto periodo ed oltre, introducendo quindi un meccanismo di penalizzazione più forte rispetto alla normativa precedente che faceva scattare la penalizzazione dopo il settimo periodo nel triennio. Una compensazione è che in ogni anno con il nuovo contratto si azzera la situazione esistente. Comunque questo contratto nazionale non prevede più che i primi tre giorni di malattia siano retribuiti al 100% qualora il lavoratore abbia già usufruito di analogo istituto in precedenza per tre volte. Per le malattie prolungate, aumentano i periodi pagati al 100%, mentre i periodi oggi pagati al 50% vengono innalzati all'80%; inoltre trascorsi 61 giorni, ogni nuovo evento viene considerato a se stante e quindi non cumulabile con le malattie precedenti. L'accordo prevede anche l'aumento del contributo delle imprese al Fondo sanitario integrativo che arriverà fino a 108 euro l'anno entro il 2015 (con un +48 euro a carico dell'impresa, e un +24 a carico del lavoratore) (fonte FIM-CISL).

Sugli orari di lavoro e le ore di straordinario si prevede che il datore di lavoro possa godere di maggiori flessibilità, compensate comunque da flessibilità in entrata ed uscita per esigenze familiari. Vengono aumentati di 16 ore annue i limiti previsti oggi per l'orario plurisettimanale e lo straordinario (da 104 a 120 ore; da 112 a 128 per le imprese sotto i 200 dipendenti), consentendo alle aziende un mix tra questi due istituti contrattuali, con una retribuzione maggiorata del 58%. L'accordo amplia la possibilità dell'utilizzo individuale dei permessi e consente nei casi di malattie di figli o familiari di utilizzarli senza preavviso all'azienda.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, in relazione a quanto previsto dalla riforma Fornero 2012, sono previsti interventi sull'apprendistato e sui contratti a tempo determinato, estendendone alcune tutele, così come sul part-time sembrano estese alcune garanzie ai fini dell'accoglimento di richiesta dei dipendenti, entro i limiti però del 4% degli occupati dell'impresa (fonte FIM-CISL).

3. Democrazia sindacale

Ma la firma del contratto ripropone con forza il tema del diritto dei lavoratori a scegliere il sindacato che deve negoziare per loro.

La vicenda riporta all'**Accordo Interconfederale** del giugno 2011, dello scorso anno si noti, firmato da CGIL, CISL, UIL, e Confindustria, che prevedeva un percorso chiaro in tema di democrazia sindacale, esigibilità dei contratti, referendum dei lavoratori sugli accordi sottoscritti tra le parti, ecc. ecc. ecc. In quell'accordo - rimasto non applicato tanto che proprio l'**Accordo di Produttività** firmato il 21 novembre 2012 rinvia a fine 2012 il raggiungimento di una intesa operativa sulla questione (quanto mai improbabile ora) - si prevede che i sindacati che rappresentano almeno il 5% dei lavoratori hanno diritto di negoziazione con le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello nazionale e decentrato. La FIOM-CGIL ha 358.722 iscritti nel 2011 (fonte: http://www.cgil.it/chisiamo/quanti_siamo.aspx), pari

al 22% del lavoratori metalmeccanici per i quali il contratto nazionale è stato rinnovato. E' anche il sindacato più rappresentativo del settore, essendo i lavoratori iscritti a FIM-CISL e UILM-UIL inferiori in numero (dichiarati 200.000 per la FIM e 90.000 per la UILM). Nonostante ciò la FIOM-CGIL non ha partecipato alle trattative, non essendo stata chiamata al tavolo del negoziato da Federmeccanica e Assital, con l'assenso degli altri due sindacati, se non su richiesta degli altri due sindacati. La motivazione avanzata è che la FIOM non avendo sottoscritto il contratto precedente, non sarebbe titolata a partecipare alla suo rinnovo. Avrebbe dovuto aderire a quell'accordo, non lo ha fatto, per cui viene esclusa dal negoziato. Una vicenda non molto diversa da quanto accaduto in FIAT dopo che l'accordo di gruppo non era stato sottoscritto dalla FIOM, era stato portato alla consultazione referendaria dei lavoratori, consultazione che ha condotto alla approvazione dell'accordo stesso, ma consultazione non riconosciuta valida dalla FIOM per le ragioni note, con conseguente esclusione non solo da ogni forma di confronto successivo, ma anche dagli organismi di rappresentanza aziendali, le RSU ed anche, come è noto e provato in sede legale, con effetti discriminatori nelle assunzioni nella nuova Fabbrica Italia degli ex lavoratori dipendenti FIAT iscritti alla FIOM.

Quindi non è corretto affermare che il rinnovo sottoscritto ieri non sia stato firmato dalla FIOM, che quindi si è "tirata fuori" per l'ennesima volta, come già viene annunciato da alcuni commentatori. Semmai è evidente che neppure è stato chiesto alla FIOM di leggere l'ipotesi di accordo che rinnova il CCNL prima che fosse chiusa la negoziazione, essendo stata esclusa dalle trattative. Si ricorda che in occasione della discussione sull'**Accordo di Produttività** del novembre 2012, il Segretario Nazionale della CGIL, Susanna Camusso, aveva esplicitamente richiesto che la FIOM non fosse esclusa dal negoziato di rinnovo del contratto ed in quella occasione i più rigidi a confermare il rifiuto sono stati i due sindacati di settore della CISL e della UIL, cioè afferenti agli stessi confederali che hanno sottoscritto l'**Accordo Interconfederale** del giugno 2011. Per onestà occorre ricordare che quell'accordo

interconfederale del giugno 2012 alla FIOM non piaceva del tutto, ed in sede CGIL aveva preso le distanze per varie ragioni, tra cui la non definizione certa delle regole di rappresentanza. *Ex-post*, benché quell'accordo fosse un buon accordo e segnasse una ricomposizione delle fratture tra i tre confederali, non si può negare che qualche ragione di fondata preoccupazione Landini l'aveva espressa a ragione, e non a torto, come l'esperienza successiva purtroppo insegna.

Così il primo rinnovo di un contratto nazionale dopo l'**Accordo di Produttività** segna la prima tappa di un nuovo percorso di democrazia sindacale. Nuovo in quanto si muove nell'ambito di un accordo sistemico sottoscritto tra le parti sociali e vistato dal Governo, senza la firma della CGIL, che regola un nuovo equilibrio tra contrattazione nazionale e contrattazione decentrata, a vantaggio della seconda. Questo accordo dovrebbe segnare la strada lungo la quale si muove la contrattazione nazionale e quindi quella decentrata, e la strada indicata sembra prendere avvio da un ennesimo accordo separato che riduce lo spazio del CCNL, se non ridimensionarlo grandemente. Ciò che veniva realizzato con le deroghe al contratto nazionale, e con quanto previsto dal famoso articolo 8 inserito nella legge finanziaria (legge 148) nell'estate 2011, approvato dal Parlamento su iniziativa del Governo Berlusconi quasi dimissionario, e mai cancellato dal Governo Monti, ora viene sancito dal primo rinnovo del contratto nazionale di lavoro in epoca **Accordo di Produttività**.

Riferimenti bibliografici

- Acocella N., Leoni R. (2009), La riforma della contrattazione: una valutazione e soluzioni innovative. Un ruolo per la politica economica, *mimeo*, <http://pattoproductivita.unibg.it>
- Acocella N., Leoni R. (2010), La riforma della contrattazione: redistribuzione perversa o produzione di reddito?, *Rivista Italiana degli Economisti*, vol.15, n.2, pp.237-274; versione rivista ed aggiornata di Acocella, Leoni (2009).
- Antonioli D., Pini P. (2009), Contrattazione e salari: i limiti dell'Accordo Quadro, in *Quaderni di Rassegna Sindacale*, vol.10, n.2, pp. 151-164.
- Antonioli D., Pini P. (2012), Un accordo sulla produttività pieno di nulla (di buono), in *Quaderni di Rassegna Sindacale*, vol.13, n.4, pp-9-24.
- Federchimica, Farindustria, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL (2012), Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, Roma, 22 settembre 2012.
- Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, UILM-UIL (2012), Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2009, industria metalmeccanica e della installazione di impianti, per il triennio 2013-2015, Roma, 5 dicembre 2012.
- Pini P (2012), Produttività: un accordo con nulla di buono, *Sbilanciamoci.info*, 19 novembre 2012 (<http://www.sbilanciamoci.info/Sezioni/italie/Produttivita-un-accordo-con-nulla-di-buono-15503>).